

(Decreto di Ratifica della Convenzione Italo-Sammarinese addizionale a quella di Amicizia e Buon Vicinato del 28 Giugno 1897).

CONVENZIONE

ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO E DI AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897
CONCLUSA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

16 Febbraio 1906

Fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino è stata conclusa una Convenzione Addizionale al trattato di buon vicinato e di amicizia del 28 Giugno 1897 la quale Convenzione è del tenore seguente.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino avendo riconosciuto l'opportunità di modificare la Convenzione fra loro stipulata in data 28 Giugno 1897, al fine di ovviare alla constata insufficienza delle monete divisionali d'argento nell'interno della Repubblica; ed allo scopo eziandio di assicurare alla Repubblica il conseguimento di un mutuo per provvedere ad attuali sue contingenze ed agevolare l'assetto definitivo del suo bilancio, hanno risoluto di concludere, a tale effetto, una Convenzione addizionale alla detta Convenzione 28 Giugno 1897 di amicizia e buon vicinato, ed hanno quindi nominato appositi plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

S.E. il Conte Guicciardini, Grande Ufficiale degli ordini di San Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri; e S.E. il Prof. Luigi Luzzatti, Gran croce degli ordini dei San Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cav. Del Merito civile di Savoia, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato, per il Tesoro;

E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

S.E. il Cav. Gaspare Finali, Cav. dell'ordine supremo della SS. Annunziata, Gran Croce degli ordini dei San Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cav. del Merito civile di Savoia, Gran Croce dell'ordine di San Marino, Senatore del Regno, Presidente della Corte dei Conti del Regno d'Italia, Consultore politico della Repubblica stesa; i quali dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato le seguenti stipulazioni.

Art. 1.

- Ferme restando le altre clausole dell'Art. 38 della convenzione di amicizia e di buon vicinato stipulata in data 28 Giugno 1897, il contingente delle monete divisionali d'argento, al titolo di ottocentotrentacinque millesimi, che la Repubblica di San Marino, avvalendosi della Regia Zecca di Roma, ha diritto di coniare e di emettere, è stabilito in L. 120.000 (centoventimila).

La Regia Zecca di Roma conierà le nuove monete che a termine della somma precedente, la Repubblica intenderà di emettere, alle stesse condizioni dell'operazione per le L. 80.000 in spezzati di argento contemplata dalla convenzione 28 Giugno 1897.

Art. 2. (1)

- La Cassa dei depositi e prestiti farà alla Repubblica di San Marino un Mutuo di L. 200.000 (duecentomila) all'interesse annuo del 4 per cento netto, ammortizzabile in 50 (cinquanta) annualità di L. 9310,04 (novemilatrecentodieci e centesimiquattro).

Tali annualità verranno, alle rispettive scadenze, versate dalla Repubblica di San Marino al Tesoro Italiano, il quale le riscuoterà a entrare del bilancio, e provvederà, con apposito stanziamento nel bilancio della spesa, a corrisponderle alla Cassa dei depositi e prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al Tesoro Italiano, per la corresponsione delle annualità di cui sopra, e fino a concorrenza del loro ammontare, la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde attualmente a termini degli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 Giugno 1897, o quanto potesse occorrere, anche la garanzia della propria imposta fondiaria.

Art. 3.

- La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento Italiano.

Essa entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Roma, addì 16 Febbraio 1906:

(L.S.) Firmato - GUICCIARDINI

(L.S.) Firmato - LUIGI LUZZATTI

(L.S.) Firmato - GASPARE FINALI

NOI

Avendo esaminato diligentemente la soprascritta Convenzione, e trovata conforme alle nostre intenzioni, la ratifichiamo e confermiamo in ogni sua parte, e promettiamo di osservarla, e di farla osservare secondo la sua forma ed il suo tenore, mandando alla Ecc.ma Reggenza di segnare il presente Decreto, e di apporvi il Sigillo dello Stato.

Dato a San Marino dal Pubblico Palazzo questo di 1 Marzo 1906.

I CAPITANI REGGENTI

(L.S.) Firmati

ONOFRIO FATTORI

PIERMATTEO CARATTONI

Il Segretario per gli affari Interni

Firmato - GEMINO GOZI

Il Segretario per gli affari Esteri

Firmato - DOMENICO FATTORI

Questa Convenzione addizionale essendo stata sanzionata da S.M. il Re d'Italia li 28 Giugno 1906, e lo scambio delle ratifiche essendo stato fatto Roma il 18 Luglio stesso anno, l'Ecc.ma Reggenza decreta che la medesima venga pubblicata nei modi consueti, affinché nessuno possa allegarne ignoranza, e perché tutti coloro, ai quali spetta, debbano osservarla e farla osservare inviolabilmente.

San Marino 25 Luglio 1906

I Capitani Reggenti

GIOVANNI BELLUZZI - PIETRO FRANCINI

Il Segretario di Stato per gli affari interni

GEMINO GOZI

(1) Il prestito viene decretato addì 19 Febbraio 1906.